



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2014.

N. 115 .

Data 31/07/2014

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole

Giugliano, li 30/07/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole

Giugliano, li 31/07/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L'anno duemilaquattordici , il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 13,00, nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta **Decreto del Presidente della Repubblica**, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PRESO ATTO che con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che la IUC si compone dell'imposta comunale municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO che il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.

VISTA che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi 682 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

VISTO l'articolo 2 comma 1 lett. e-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68 che all'articolo 1 comma 652 della legge di stabilità è stato aggiunto: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*.

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

TENUTO CONTO che le utenze si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base categorie di appartenenza, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

VISTO che complessivamente i costi per il servizio, come da piano economico finanziario per l'anno 2014, approvato con delibera della commissione straordinaria n.101 del 17.07.2014 sono pari ad € 26.439.767,70 ripartiti in € 13.928.769,35(costi variabili) ed € 12.510.998,35(costi fissi);

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999 e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

PRESO ATTO che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 75% per le utenze domestiche e nel 25 % per le utenze non domestiche,

CONSIDERATO che dai costi variabili pari ad € 13.928.769,35 occorre dedurre il contributo che il MIUR, ai sensi dell'art. 33 bis della legge n. 31/2008, corrisponderà al Comune, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche, del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che per l'anno 2014 si assume pari a quello corrisposto nell'anno 2013 ammontante ad € 87.584,00, e che, pertanto, i costivariabili da coprire ammontano ad € **13.841.185,35**

VISTO che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad € **12.510.998,35** è suddiviso in € **9.383.248,76** riferibili alle utenze domestiche, ed € **3.127.749,59** alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad € **13.841.185,35**, è suddiviso in € **10.380.889,01** attribuibili alle utenze domestiche ed € **3.460.296,34** a quelle non domestiche;

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dal regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato nella seduta odierna, si è tenuto conto del numero degli occupanti i locali tassati, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa;

PRESO ATTO che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e che, per l'anno 2014, è pari al 5%, da applicare sull'importo del tributo;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione nella seduta odierna;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della commissione straordinaria n. 101 del 17.07.2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTI i decreti del 19 dicembre 2013 e del 13 febbraio 2014 del Ministro dell'Interno pubblicati rispettivamente sulla G. U. n. 302 del 27/12/2013 e n. 43 del 21/02/2014 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno **2014**, è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014 e successivamente al 30 aprile 2014, e con successivo decreto del 29 aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n.99 del 30/04/2014 è stato poi differito al 31 luglio 2014 e con successivo decreto del 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014, è stato ulteriormente differito al **30 settembre 2014**;

ESAMINATE le tariffe, di cui all'allegato, al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, tutte elaborate sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e che solo per alcune categorie (222, 225 e 228) di utenze non domestiche è stato tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 lett. e-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68;

RITENUTO opportuno per l'anno 2014 stabilire in **4 rate**, il tributo TARI, le cui scadenze sono fissate come di seguito:

- 1^ rata scadenza 16 novembre 2014
- 2^ rata scadenza 16 gennaio 2015
- 3^ rata scadenza 16 marzo 2015
- 4^ rata scadenza 16 maggio 2015

PROPONE DI DELIBERARE

1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) **di approvare** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e “TARI” anno 2014, come risultanti dal prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”;
- 4) **di stabilire** che il tributo comunale sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sarà riscosso per l’anno 2014 in quattro rate scadenti rispettivamente il 16 novembre 2014, 16 gennaio 2015, 16 marzo 2015 e 16 maggio 2015;
- 5) **di dare atto** che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura deliberata dalla provincia, pari al 5%;
- 6) **di disporre** che il presente atto sia allegato al bilancio di previsione 2014, ai sensi dell’art. 172, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000;
- 7) **di pubblicare** il presente atto sul sito web istituzionale;
- 8) **di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
- 9) **di dare atto** che la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale;
- 10) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile

Il Dirigente
Dott. Gerardo D’Alterio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art.42 del D.lgs n. 267/00)

Letta la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs.267/00 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che il presente verbale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Girolamo Martino

P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno 07/08/2014 all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li, 07/08/2014

L'IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

U F F I C I O S E G R E T E R I A

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

Li, 07/08/2014

IL RESPONSABILE

Prot...62 del...07/08/2014

E S E C U T I V I T A ‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell'Ufficio Segreteria

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l'esecuzione:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Settore Servizi Finanziari | <input type="checkbox"/> Settore Polizia Municipale |
| <input type="checkbox"/> Settore Affari Istituzionali | <input type="checkbox"/> Settore Edilizia e Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Settore Assetto del Territorio | <input type="checkbox"/> Settore Ambiente |
| <input type="checkbox"/> Unità Interventi Infrastrutture Base NATO e PIU EUROPA | <input type="checkbox"/> Settore Servizi Sociali-Istruzione- Sport e Cultura |

Giugliano, li

Il Segretario Generale